

A. La Costituzione Italiana

Cenni storici

Letture

I. 1848-1925

Periodo monarchico-parlamentare (4 marzo 1848 - 28 ottobre 1922)

- 4 marzo 1848 – Re Carlo Alberto concede lo Statuto al Regno di Sardegna
- 18 marzo 1861 – proclamazione del Regno d'Italia: Vittorio Emanuele Re d'Italia

potere legislativo esercitato dal Parlamento e dal Re

potere amministrativo (o esecutivo) esercitato dal Re, che ne è il capo, e dal Governo
--

potere giurisdizionale esercitato, in nome del Re, da giudici di nomina regia

Periodo fascista-parlamentare (28 ottobre 1922 - 24 dicembre 1925)

- 29 ottobre 1922 – Vittorio Emanuele III conferisce a Benito Mussolini l'incarico di formare il Governo

II. 1925-1943

Periodo autoritario-totalitario (24 dicembre 1925 - 25 luglio 1943)

- 24 dicembre 1925 – emanazione della legge "sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo"

potere esecutivo esercitato dal Governo

Capo del Governo non è più sottoposto al controllo politico parlamentare e assume la supremazia anche giuridica

Periodo della Restaurazione monarchica (25 luglio 1943 - 8 settembre 1943)

- 25 luglio 1943 – Vittorio Emanuele III revoca a Mussolini la carica di Capo del Governo

III. 1943-1946

Periodo intermedio (8 settembre 1943 - 2 maggio 1945)

- 8 settembre 1943 – armistizio
- 15 giugno 1944 – il Re affida al figlio Umberto le sue funzioni senza però abdicare

- 25 giugno 1944 – decreto luogotenenziale, n. 151: una volta liberato il territorio nazionale, il popolo deve eleggere un'Assemblea Costituente con il compito di dare una nuova Costituzione allo Stato italiano

Periodo della monarchia precostituzionale (2 maggio 1945 - 2 giugno 1946)

- 2 maggio 1945 – resa dell'esercito tedesco
- 16 marzo 1946 – decreto luogotenenziale, n. 48: sulla scelta tra monarchia e repubblica si pronunzia direttamente il popolo attraverso un referendum
- 9 maggio 1946 – Vittorio Emanuele III abdica; il figlio sale al trono col nome di Umberto II

IV. 1946-1948

Periodo della repubblica precostituzionale (2 giugno 1946 - 1° gennaio 1948)

- 2 giugno 1946 – referendum istituzionale e elezione dell'Assemblea Costituente
- 18 giugno 1946 – proclamazione della Repubblica Italiana
- 25 giugno 1946 – prima riunione dell'Assemblea Costituente (composta di 556 Deputati) ed elezione di una commissione con il compito di redigere un progetto di Costituzione
- 31 gennaio 1947 – presentazione del progetto e discussione dello stesso
- 22 dicembre 1947 – approvazione da parte dell'Assemblea Costituente (453 voti favorevoli e 62 contrari) del testo definitivo della Costituzione
- 27 dicembre 1947 – promulgazione della Costituzione da parte del Capo provvisorio dello Stato, on. Enrico De Nicola e pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Periodo della repubblica costituzionale (1° gennaio 1948 - 18 aprile 1948)

- 1° gennaio 1948 – entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana
- 18 aprile 1948 – elezioni politiche per eleggere il nuovo Parlamento (vittoria della Democrazia Cristiana)

V. dal 1948 ad oggi

Periodo della repubblica parlamentare (dal 1948 ad oggi)

- egemonia della Democrazia Cristiana per oltre quarant'anni fino alla crisi della partitocrazia per effetto dello scandalo di Tangentopoli e delle inchieste della Magistratura denominate "Mani pulite"
- 1993 – referendum che ha portato al cambiamento del sistema elettorale politico
- marzo 1994 – elezioni politiche con il nuovo sistema elettorale e successiva costituzione del Governo Berlusconi (Polo della Libertà)
- prospettive di revisione della Costituzione attraverso un'apposita commissione, detta Bicamerale, formata da 35 deputati e 35 senatori

Esercizi

1. Esercizio di comprensione

Indica quali affermazioni sono corrette:

1. Nel periodo monarchico-parlamentare il potere esecutivo veniva esercitato:
 - a) dal Re coadiuvato dai Ministri.
 - b) esclusivamente dal Re.
 - c) dai Ministri di nomina regia in nome del Re.

2. La dittatura fascista inizia:
 - a) con la vittoria di Mussolini alle elezioni del 1922.
 - b) con l'emanazione della legge "sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo" il 22 dicembre 1925.
 - c) con il conferimento a Mussolini dell'incarico di formare il governo il 29 ottobre 1922.

3. La legge del 24 dicembre 1925 ha:
 - a) sostituito formalmente lo Statuto albertino con una dittatura.
 - b) abolito la monarchia.
 - c) conferito di fatto tutti i poteri al Capo del Governo.

4. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943:
 - a) gli alleati costrinsero Vittorio Emanuele III ad abdicare.
 - b) gli alleati emisero un decreto che costringeva il Re Umberto a proclamare la Repubblica.
 - c) con un decreto si stabiliva che sarebbe stato indetto un referendum affinché il popolo decidesse quale forma istituzionale dare allo Stato.

5. La Repubblica:
 - a) fu proclamata dopo la promulgazione della Costituzione.
 - b) fu scelta come forma istituzionale dopo l'approvazione della Costituzione.
 - c) fu proclamata qualche giorno dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

6. La Costituzione fu approvata:
 - a) attraverso un referendum.
 - b) dalla stessa Assemblea Costituente.
 - c) dal monarca uscente.

7. Negli ultimi decenni:
 - a) si è assistito ad una progressiva e sempre più grave crisi dei partiti politici tradizionali.
 - b) si è avuta una revisione della Costituzione a seguito di un grave scandalo denominato "Tangentopoli".
 - c) ci sono stati numerosi referendum che hanno progressivamente modificato il sistema elettorale politico.

2. Esercizio di traduzione

Scrivi accanto ai termini tedeschi quelli corrispondenti in italiano:

1	König	
2	Gesetzgebende Gewalt	
3	Ausführende Gewalt	
4	Rechtsprechende Gewalt	
5	Regierung	
6	Regierungschef	
7	abdanken	
8	Verfassungsgebende Versammlung	
9	Parteiherrschaft	
10	Wahlsystem	

4. Esercizio di vocabolario e di terminologia

Completa la tabella affiancando alle forme tratte dal testo a sinistra le forme mancanti:

verbo	sostantivo	traduzione
concedere		
	proclamazione	
conferire		
	emanazione	
	revoca	
eleggere		
	approvazione	
	promulgazione	
	pubblicazione	
	entrata in vigore	

B. Confronto tra la Costituzione Italiana e la Legge Fondamentale tedesca

Schema

Guarda attentamente l'indice della Costituzione Italiana e poi quello della Legge Fondamentale tedesca prestando particolare attenzione alle differenze e alle somiglianze:

LA COSTITUZIONE
entrata in vigore il 1° gennaio 1948
Principi fondamentali (artt. 1-12)
PARTE I. Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)

LA COSTITUZIONE	
	TITOLO I: Rapporti civili (artt. 13-28)
	TITOLO II: Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
	TITOLO III: Rapporti economici (artt. 35-47)
	TITOLO IV: Rapporti politici (artt. 48-54)
PARTE II. Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)	
	TITOLO I: Il Parlamento
	Sez. I: Le Camere (artt. 55-69)
	Sez. II: La formazione delle leggi (artt. 70-82)
	TITOLO II: Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
	TITOLO III: Il Governo
	Sez. I: Il Consiglio dei Ministri (artt. 92-96)
	Sez. II: La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)
	Sez. III: Gli organi ausiliari (artt. 99-100)
	TITOLO IV: La Magistratura
	Sez. I: Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)
	Sez. II: Norme sulla giurisdizione (artt. 111- 113)
	TITOLO V: Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)
	TITOLO VI: Garanzie costituzionali
	Sez. I: La Corte costituzionale (artt. 134-137)
	Sez. II: Revisione della Costituzione e leggi costituzionali (artt. 138-139)

LEGGE FONDAMENTALE TEDESCA
23 maggio 1945 modificata con la legge 3 novembre 1995
Preambolo
I. I diritti fondamentali (art.1 - 19)
II. La Federazione e i Länder (art.20 - 37)
III. Il Bundestag (art.38 - 49)
IV. Il Bundesrat (art.50 - 53)
IVa. La Commissione comune (art. 53a)
V. Il Presidente della Repubblica Federale (art. 54 - 61)
VI. Il Governo Federale (art.62 - 69)
VII. La Legislazione della Federazione (art.70 - 82)
VIII. L'esecuzione delle Leggi Federali e dell'Amministrazione Federale (art.83 - 91)
VIIIa. Funzioni comuni (art.91a - 91b)
IX. Il potere giudiziale (art.92 - 104)

LEGGE FONDAMENTALE TEDESCA
X. Le finanze (art. 104a - 115)
Xa. Lo Stato di Difesa (art.115a 115l)
XI. Disposizioni transitorie e finali (art.116 - 146)

C. Gli organi costituzionali


La Parte Seconda della Costituzione è dedicata all'ordinamento della Repubblica e agli organi costituzionali, che trovi rappresentati nello schema seguente. La Costituzione prevede alcuni organi principali e alcuni organi ausiliari. Gli organi principali sono il Parlamento (artt. 55-82), il Presidente della Repubblica (artt. 83-91) e il Governo (artt. 92-98). Il Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 104-105) e la Corte Costituzionale (artt. 134-137) sono pure organi costituzionali principali e svolgono funzioni giurisdizionali. Gli organi ausiliari, che svolgono essenzialmente funzioni di supporto per gli organi principali, sono il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (art. 99), il Consiglio di Stato (art. 100) e la Corte dei Conti (art. 100). Puoi leggere il testo della costituzione al sito <http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html> e il testo della legge fondamentale tedesca al sito

<http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/grundgesetz/index.html>

Trovi la traduzione italiana alla pagina

http://pdsm.altervista.org/legge_fondamentale_grundgesetz_germania.html

Schema degli organi costituzionali:



1. Il Presidente della Repubblica

Lettura

La Costituzione dedica il Titolo II della Parte Seconda (artt. 83-91) alla figura del Presidente della Repubblica, ai suoi poteri e alle sue attribuzioni.

Leggi attentamente il testo seguente:

Il Presidente della Repubblica è eletto dal **Parlamento in seduta comune** (art. 83 Cost.) integrato da tre delegati per ogni Regione (la *Valle d'Aosta* ne designa *uno solo*), nominati dai Consigli Regionali in modo da assicurare anche la presenza delle minoranze. (...)

L'elezione avviene a **scrutinio segreto** con la *maggioranza* rapportata non ai votanti ma al numero dei componenti l'assemblea elettorale e risulta *eletto*:

- nei primi tre scrutini: chi ha riportato la maggioranza dei *due terzi* dei voti;
- negli scrutini successivi: chi ha riportato almeno la *maggioranza assoluta*.(...)

Il Presidente della Repubblica rimane in carica **sette anni** (art. 85, comma 1, Cost.), che decorrono dalla data del *giuramento*, ed è immediatamente *rieleggibile*. (...)

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve, ai sensi dell'art. 91 Cost., prestare *giuramento* di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione *dinnanzi al Parlamento in seduta comune* non integrato dai rappresentanti regionali.(...)

Gli articoli 87 e 88 della Costituzione, dopo aver indicato le funzioni generali (di Capo dello Stato e di rappresentanza dell'unità nazionale del Presidente della Repubblica, ne elencano i *poteri* senza dare ad essi un ordine logico o d'importanza. Tali poteri, che consentono al Presidente della Repubblica di intervenire nello svolgimento sia della funzione *legislativa* che *esecutiva* o *giurisdizionale*, gli attribuiscono una posizione particolare.

Egli esercita:

- **poteri di controllo:** il Capo dello Stato cioè può *indurre alla riflessione* gli organi astrattamente competenti a decidere su di una data materia, sia sulla legittimità costituzionale sia sull'opportunità politica degli atti da adottare;
- **poteri di garanzia:** è compito del Presidente della Repubblica vigilare affinché determinati organi (Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Supremo di difesa), al vertice dei quali egli è posto, non operino al di là dei propri limiti istituzionali; si ricordi che gli atti del Capo dello Stato, adottati in qualità di organo di vertice di alcuni collegi, non prevedono la *controfirma* ministeriale;
- talvolta **poteri di prerogativa:** come *conferire onorificenze, concedere grazie*, etc. Tali poteri, per lo più *discrezionali*, derivano al Presidente della Repubblica dalle attribuzioni spettanti alla Corona;
- talvolta è concesso al Presidente della Repubblica un **potere di influenza** come nel caso di invio di *messaggi alle Camere*, che si concretano in atti con solo valore politico;
- talvolta il Capo dello Stato gode di **poteri di intermediazione politica** che lo collocano al centro delle vicende politico-costituzionali dello Stato; si pensi al potere di *scioglimento anticipato delle Camere* e di *nomina del Presidente del Consiglio*;
- talvolta, infine, gli sono attribuiti **poteri di copertura degli organi costituzionali** per consentire il corretto funzionamento degli stessi: ad es. nomina di cinque *senatori a vita* e di cinque *giudici della Corte Costituzionale*.

Una prima classificazione dei poteri del Presidente della Repubblica può essere fondata sulla **natura del potere esercitato** in base alla quale si distinguono poteri **vincolati**, poteri **discrezionali** e poteri **autonomi**.

Poteri vincolati sono quelli conferiti al Capo dello Stato *quale organo* in grado di fornire la massima garanzia rispetto all'*adempimento dei doveri imposti dalla Costituzione*, fra cui rientrano quello di *indire le elezioni*; di *fissare la data della prima riunione delle nuove Camere*; di *dichiarare la guerra*; di *indire i referendum* e di *nominare alcuni funzionari dello*

Stato (art. 87 Cost.)

Nell'ambito dell'esercizio dei **poteri discrezionali** del Capo dello Stato, invece, vengono in rilievo quegli atti alla cui formazione i Ministri collaborano in funzione *non attiva*, bensì di controllo circa la sola validità formale. Tra tali atti sono annoverati quello di *nomina dei cinque senatori a vita*; il *rinvio al Parlamento di una legge*; la *promulgazione delle leggi*; l'*invio di messaggi formali* alle Camere

Nell'ambito dei **poteri autonomi**, rientrano quelli che il Presidente della Repubblica esercita come organo di vertice di un determinato collegio (CSM, Consiglio Supremo di difesa), i cui atti non necessitano della controfirma ministeriale.

Compendio di Diritto Costituzionale, Edizioni Simone, Napoli, 1997, 153-154, 157-158.

Esercizi

1. Esercizio di comprensione

Indica l'affermazione corretta:

1. Il Presidente della Repubblica viene eletto:
 - a) dal popolo.
 - b) dai delegati delle Regioni riuniti in seduta comune.
 - c) dal Parlamento riunito in seduta comune e dai delegati delle Regioni.

2. L'elezione del Presidente della Repubblica avviene:
 - a) a suffragio universale.
 - b) a scrutinio segreto.
 - c) per alzata di mano

3. Per l'elezione del Presidente della Repubblica è necessaria:
 - a) nei primi tre scrutini la maggioranza qualificata e in quelli successivi la maggioranza assoluta.
 - b) nei primi tre scrutini la maggioranza assoluta e in quelli successivi la maggioranza relativa.
 - c) nei primi tre scrutini la maggioranza relativa e in quelli successivi la maggioranza assoluta.

4. Il Presidente della Repubblica viene eletto:
 - a) per un quinquennio.
 - b) per un settennio.
 - c) per un lustro.

5. Il Presidente della Repubblica esercita funzioni:
 - a) collegate con i tre poteri dello Stato e quindi inerenti al potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
 - b) esclusivamente simboliche come Capo dello Stato e come rappresentante dell'unità nazionale.
 - c) esclusivamente formali di controllo del funzionamento degli organi costituzionali. .

2. Esercizio di vocabolario e di terminologia

Completa la seguente tabella con le forme mancanti:

VERBO	SOSTANTIVO	TRADUZIONE
decorrere		
	osservanza	
delegare		
vigilare		
attribuire		
	rappresentanza	
nominare		
indire		
sciogliere		
	presidente	
dichiarare		
adottare		
esercitare		
	adempimento	

3. Esercizio di discussione

A coppie discutete i punti seguenti:

1. Perché, secondo voi, per l'elezione del Presidente della Repubblica la Costituzione italiana ha previsto che il Parlamento riunito in seduta comune venga integrato dai delegati delle Regioni?
2. Perché, secondo voi, per l'elezione del Presidente della Repubblica è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, mentre negli scrutini successivi è prevista la metà dei voti più uno?
3. Il Presidente della Repubblica italiana può sciogliere le Camere? Lo può fare anche il Presidente della Repubblica tedesca?

2. Il potere legislativo

Schema

La Costituzione tratta nel Titolo I della Parte Seconda del Parlamento (Sezione I, artt. 55-69) e della formazione delle leggi (Sezione II, artt. 70-82).

Guarda attentamente lo schema seguente per avere un quadro d'insieme della struttura del Parlamento italiano:

Il Parlamento

Esercizio

1. Esercizio di comprensione

Basandoti sullo schema precedente e su quello sugli organi costituzionali rispondi alla domanda seguente:

1. Quali sono i punti che differenziano le due Camere?

Schema

Analizza attentamente lo schema seguente sull'iter delle leggi e sulla loro approvazione (Bild 2):

L'iter delle leggi e la loro approvazione

Esercizi

1. Esercizio di comprensione

Lavorando in coppia, basandovi sullo schema precedente e, se necessario, sugli artt. 70-82 della Costituzione, provate a spiegare con parole vostre l'iter di approvazione delle leggi e rispondete alle seguenti domande:

1. Chi esercita il potere di iniziativa legislativa?
2. Il governo quando ha il potere di agire con Decreto Legge?
3. Quanti e quali sono i meccanismi di abrogazione di una legge?
4. Il Presidente della Repubblica italiana ha la possibilità di ricusare la promulgazione di una legge già approvata e di chiederne il riesame?

2. Esercizio di discussione

A coppie rispondete alle domande seguenti:

1. In Italia i cittadini possono presentare direttamente proposte di legge? In Germania questo è possibile?
2. Il Senato può impedire l'approvazione di un disegno di legge? Il Bundesrat può farlo?

Decreto legge e decreto legislativo

La Costituzione prevede che la funzione legislativa sia svolta principalmente dal Parlamento; solo in casi e in condizioni particolari, previsti dagli artt. 76 e 77, al Governo può essere delegato l'esercizio della funzione legislativa attraverso due tipi di atti normativi: il decreto legge e il decreto legislativo.

1. Esercizio di comprensione

Leggi gli articoli 76 e 77 della Costituzione e prepara uno schema che contenga brevemente le caratteristiche del decreto legislativo e del decreto legge.

2. Esercizio di discussione

A coppie rispondete alle seguenti domande:

1. Esiste in Germania un dispositivo simile al decreto-legge?
2. Quali sono secondo voi i vantaggi e quali gli svantaggi del decreto legge in un ordinamento repubblicano?
3. Quali punti di somiglianza hanno il decreto legislativo italiano e i regolamenti dell'ordinamento tedesco?

3. Esercizio di terminologia

Completa i termini seguenti con i suffissi adatti secondo il significato richiesto.

emanare	
eman-	che è stato promulgato
eman-	che promulga
eman-	promulgazione

delegare	
deleg-	che è stato incaricato
deleg-	che incarica
deleg-	incarico
deleg-	a. gruppo di persone con incarico di rappresentanza b. atto dell'incaricare

eleggere	
elet-	colui che vota
elet-	colui che viene votato
elegg-	colui che può essere votato
ele-	votazione

Terminologia legata all'attività legislativa	
legife-	verbo che definisce l'attività di chi produce norme di legge
legisla-	organo o gruppo di persone che fa le leggi
legisla-	proprio delle leggi
legisla-	a. attività e facoltà di emanare leggi b. dignità e ufficio di legislatore c. periodo in cui dura in carica il Parlamento

3. Il potere esecutivo

Letture

Nella tradizionale ripartizione dei poteri, risalente a Montesquieu, il Governo risulta titolare del potere esecutivo. Tale definizione, però, appare riduttiva se si tiene conto dei reali compiti svolti da quest'organo. Sarebbe più esatto parlare di "funzione esecutiva" del Governo, in quanto questa definizione comprende sia il ruolo di indirizzo politico dello Stato sia il ruolo amministrativo, che comprende la funzione esecutiva vera e propria. Oltre a ciò, come abbiamo già visto, il Governo può svolgere, nei casi esplicitamente previsti dagli artt. 76 e 77 Cost., una funzione legislativa che viene esplicata mediante il decreto legge e il decreto legislativo.

Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi centrali e periferici, al vertice dei quali, come organo costituzionale, è posto il Governo. La Costituzione Italiana stabilisce nel titolo III la composizione e le funzioni del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Gli organi del governo

Secondo la Costituzione «il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri», da cui si deduce che il governo è un organo complesso, in quanto è costituito al suo interno da più organi individuali e da un organo collegiale. Accanto a tali organi, denominati necessari e che costituiscono il governo in senso stretto, vanno menzionati i cosiddetti organi non necessari che unitamente ai primi costituiscono il governo in senso lato. Essi sono: il vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, il Consiglio di gabinetto, i comitati interministeriali e i commissari straordinari del governo. Per quanto riguarda la formazione del governo la Costituzione si limita a disporre che «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Le norme che disciplinano il procedimento di formazione sono perciò costituite da regole non scritte e in quanto tali possono subire modificazioni, entro i limiti, però, derivanti dai principi costituzionali. Il procedimento di formazione viene posto in essere quando un governo è in crisi (parlamentare o extraparlamentare) o nel caso di sue dimissioni.

AA.VV., *l'Enciclopedia del Diritto - Compact*, De Agostini, Novara, 1999, 704.

Esercizi

1. Esercizio di comprensione

Rispondi alle seguenti domande:

1. Come viene denominato il Capo del Governo?
2. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?
3. Chi sceglie i Ministri?
4. Da chi vengono nominati i Ministri?
5. Qual è l'organo individuale e quale quello collegiale all'interno del Governo?

2. Esercizio di discussione

A coppie provate a spiegare con parole vostre le espressioni seguenti:

1. crisi parlamentare
2. crisi extraparlamentare

3. Esercizio di terminologia

L'art. 94 della Costituzione descrive il procedimento con cui il Governo deve ottenere la fiducia dalle Camere. Completane il testo con i termini mancanti scegliendo, per ogni spazio, la soluzione corretta tra quelle indicate in basso:

(1) benedizione/fiducia/presenza; (2) approva/accorda/rimanda; (3) revoca/chiede/adotta; (4) richiesta/domanda/mozione; (5) ottenerne/manifestarne/negarne; (6) consente/importa/rende; (7) agli atti/al bando/in discussione

Il Governo deve avere la (1) delle due Camere. Ciascuna Camera (2) o (3) la fiducia mediante (4) motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per (5) la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non (6) obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa (7) prima di tre giorni dalla sua presentazione.

4. Esercizio di traduzione

Traduci in tedesco le seguenti espressioni:

1. mozione di fiducia
2. mozione di sfiducia
3. appello nominale
4. Ministro senza portafoglio
5. Consiglio di gabinetto

4. Il potere giudiziario

Lettura

Leggi attentamente gli articoli seguenti della Costituzione:

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Esercizi

1. Esercizio di comprensione

Leggi gli artt. 101-110 della Costituzione italiana e rispondi poi alle domande:

1. In nome di chi è amministrata la giustizia?
2. Da chi dipendono i giudici?

3. Come viene amministrata la Magistratura?
4. Quali sono i compiti del Consiglio Superiore della Magistratura?
5. Quali funzioni svolge il Ministro di Grazia e Giustizia?

2. Esercizio di terminologia

I termini seguenti possono assumere vari significati a seconda dei contesti i cui vengono usati. Spiega con parole tue il significato specifico dei termini evidenziati:

1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno **giurisdizione** per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
2. La **giurisdizione** è una delle tre funzioni con cui si esplica la sovranità dello Stato.
3. Spetta al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, **promuovere** i magistrati.
4. Il Ministero della giustizia ha facoltà di **promuovere** l'azione disciplinare.